



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **76** della **Giunta Comunale**

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato la Giunta comunale.

Presenti i signori:

RICCI LAURA	Sindaco	Presente
ANDREIS FABIO	Vice Sindaco	Presente
CIRINA CLAUDIA	Assessore	Presente
VALORZ GIANLUCA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Ricci dott.ssa Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773.

LA GIUNTA COMUNALE

Relazione

Nel tempo il gioco d'azzardo ha assunto proporzioni enormi e preoccupanti per le pesanti implicazioni economiche e sociali che ne derivano tanto che l'offerta di gioco in Italia è aumentata esponenzialmente sia per la diffusione di locali promiscui o dedicati all'offerta delle varie tipologie di gioco oggi richieste (ai tradizionali casinò, totocalcio, lotto e totip, si sono aggiunti apparecchi videolottery e slot machine, agenzie di scommesse, bingo, gratta e vinci, giochi numerici a totalizzatore nazionale e tanti altri), sia infine per la rapida esponenziale comparsa di siti per gioco on-line.

Considerato come la spesa pro capite in giochi d'azzardo anche nella nostra Provincia ha assunto volumi significativi rispecchiando il trend nazionale, con sviluppo di forme di dipendenza comprovata nel caso di specie da ripetizione compulsiva di simili attività, anche la Provincia di Trento ha inteso darsi una propria disciplina.

La ludopatia, che si manifesta con l'incapacità di resistere all'impulso di giocare, sfocia infatti spesso in una spirale perversa di ripetizione del gioco nel tentativo inutile di recuperare le somme perse, a cui si aggiungono comportamenti che incidono fortemente sulle relazioni interpersonali portando all'isolamento sociale del soggetto.

La necessità di farsi carico di questo fenomeno da parte di tutti gli attori sociali e istituzionali competenti, appare oggi in tutta la sua urgenza politica e sociale.

Come detto la provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico.

In particolare, l'articolo 5 della suddetta L.P. n. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi

della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.

L'articolo 5, comma 2 della medesima Legge provinciale, consente ai Comuni, con proprio atto, di stabilire una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

E' stato poi previsto il correlato obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 5, entro cinque anni dal neo insediamento del luogo sensibile.

Rilevato, inoltre, che la cennata legge provinciale ha introdotto anche un'altra norma rilevante vero che l'articolo 14 "Disposizioni transitorie" che prevede l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi.

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere: 1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale: (a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale; (b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private; (c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale; (d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentati da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile; (e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive; (f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore; 2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS; 3. ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con

indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS; 4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020); 5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile; 6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

Questa Amministrazione, ritenuto di confermare la distanza di 300 metri, come da legge, dai luoghi sensibili al di sotto della quale è vietata l'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, in quanto la configurazione territoriale dei nuclei urbanizzati consente di garantire il raggiungimento delle finalità della legge, ritiene di competenza giuntale la individuazione dei luoghi sensibili e la perimetrazione in ragione della oggettiva e facile applicazione della previsione normativa che qui si conferma in toto.

LA GIUNTA COMUNALE

Convenuto di fare propria la premessa.

Dato atto come al fine di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in applicazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, si rende qui necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale secondo gli allegati alla presente, che riportano loro denominazione e indirizzo completo, indicazione da cui si è calcolato il raggio entro il quale è vietata la collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro come da planimetria che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che l'identificazione dei singoli siti potrà subire variazioni e aggiornamenti a seguito di nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili.

Vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco".

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. n. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 300 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.02.1994 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 30 dd. 10.10.2014 e n. 7 dd. 23.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 e le relativa tavola che riporta le aree costituenti il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno del quale non possono essere installati apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ovvero le cosiddette new slot e videolottery VTL), come da allegati A e B1, B2, B3, B4 e B5 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto come avendo attuato il monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro presenti all'interno delle aree sensibili del territorio comunale individuate con il presente provvedimento, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1 e 14 della L.P. n. 13/2015, si procederà a dar comunicazione agli interessati circa il già segnalato obbligo di rimuovere gli eventuali apparecchi da gioco installati all'interno delle zone sensibili entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020) ovvero sette per le sale gioco (12 agosto 2022) e comunque con loro neutralizzazione immediata.
3. Di precisare, altresì, come indicato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. N. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 300 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.
4. Di operare secondo necessità l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili e la relativa tavola planimetrica, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo.
5. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet comunale, all'albo pretorio e mediante altre forme idonee a garantirne la più ampia conoscibilità.

6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 18/09/2020

IL RESPONSABILE
- dott. Giorgio Osele -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giunta del **18/09/2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.toRicci dott.ssa Laura

Il Segretario comunale
F.toOsele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 24/09/2020 al giorno 04/10/2020.

Il Segretario comunale
F.toOsele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 05/10/2020 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 05/10/2020

Il Segretario comunale
F.toOsele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Croviana, 02/10/2020

Segretario Comunale
Osele dott. Giorgio